DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675, SUL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI

Art. 16

Attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale

Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati:

a) volti all'applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per cio' che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di un'ingiusta restrizione della liberta' personale;

c) effettuati in conformita' alle leggi e ai regolamenti per l'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato.

Versione in vigore dal 18 maggio 1999, non più in vigore dal 1 gennaio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici
Estremi	Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
Capo	II — Individuazione di alcune rilevanti finalità di interesse pubblico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-135-1999/art-16-attivita-sanzionatorie-e-di-predisposizione-di-elementi-di-tutela-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it